

## **STATUTO**

### **Art.1 - Denominazione**

- 1.1 È costituita una società a responsabilità limitata denominata " Cesenatico Servizi srl".

### **Art.2 - Sede**

- 2.1 La società ha sede legale nel Comune di Cesenatico.
- 2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.
- 2.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con deliberazione dell' Organo di Amministrazione.
- 2.4 La decisione dell' Organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.
- 2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

### **Art.3 - Oggetto**

- 3.1 La società ha per oggetto la gestione di attività di servizio nei seguenti settori di attività, a favore del Comune di Cesenatico ed in osservanza delle specifiche norme di legge in merito alle società controllate dagli enti locali:
- gestione del servizio manutenzione strade, segnaletica e arenile;
  - gestione del servizio del verde per enti pubblici;
  - amministrazione di mezzi ed impianti fissi e mobili nonché immobili per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati;
  - gestione del servizio di pubblica illuminazione e di pubblicità luminosa;
  - gestione dei servizi cimiteriali;
  - gestione del servizio della pubblicità;
  - gestione di "global service" per enti pubblici;
- 3.2 La società potrà inoltre effettuare servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzioni lavori che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali.
- 3.3 Ai sensi e per gli effetti delle norme di legge riguardanti l'attività delle società controllate e/o partecipate da enti locali, la società gestisce i pubblici servizi, le attività di servizio alla pubblica amministrazione ed ogni altra attività affidati dall'Amministrazione Comunale di Cesenatico anche in esecuzione di selezione ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato operativo.
- 3.4 Unicamente per il raggiungimento del proprio oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (ivi compresa la facoltà di concedere garanzie) fatta tassativa esclusione di tutte le attività previste ed elencate nella Legge n.1 del 2 Gennaio 1991 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3.5 La società potrà contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni, prestare avalli e ipoteche per obbligazioni proprie

#### **Art.4 - Durata**

- 4.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### **Art.5 - Capitale**

- 5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro duemilioni/00 (2.000.000/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.
- 5.2 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.
- 5.3 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi devono essere garantiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria; la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.
- 5.4 Le quote sociali possono essere attribuite anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

#### **Art. 6 - Variazioni del capitale**

- 6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.
- 6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.
- 6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.
- 6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione.
- 6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C..
- 6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art.5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.
- 6.7 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

#### **Art.7 - Recesso**

- 7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:
- a) nei casi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto;

- b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art.2468 quarto comma C.C.;
- c) ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni di modifica dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie;

- 7.2 Qualora la società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.
- 7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.
- 7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato. Nel caso previsto dalla lettera d) del primo comma del presente articolo, il socio può esercitare il diritto di recesso mediante analoga lettera raccomandata inviata alla società entro novanta giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso.
- 7.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il 1° comma dell'articolo 1349 Codice Civile.
- 7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
- 7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società viene posta in liquidazione.

#### **Art. 8. Versamenti e finanziamenti dei soci**

- 8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

- 8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci.

#### **Art.9 - Quote**

- 9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.
- 9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto.
- 9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.
- 9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, né costituire pigni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.

#### **Art.10 - Trasferimento delle partecipazioni - Clausola di gradimento**

- 10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo le disposizioni dello statuto, decorsi due anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della società e fermo restando il rispetto del limite previsto all'art.5 che precede.
- 10.2 Prima della scadenza del termine di cui al comma precedente le partecipazioni sono trasferibili solo ad altri soci e/o a società da essi interamente partecipate o controllate, a società che controllano il socio o sono soggette al medesimo controllo del socio, ai sensi dell'art.2359 1° comma C.C. (cessione infragruppo) e con capitale incedibile per legge o per statuto.
- 10.3 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa al trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo.
- Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta.
- Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante.

Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle quote di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica all'organo amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.

- 10.4 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza.
- Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio che ha manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art.7 che precede, fatta eccezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento.
- 10.5 Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla data di iscrizione al registro imprese della società.
- 10.6 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente articolo 10.3, fatti dal socio a società interamente partecipate - direttamente o indirettamente - da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.
- 10.7 In caso di trasferimento di quote in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

#### **Art.11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari**

- 11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:
- a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;
  - b) nomina dell'organo amministrativo;
  - c) nomina dei componenti del collegio sindacale, ove previsto, e, fra i componenti effettivi, del presidente, e determinazione del relativo compenso;
  - d) attribuzione della funzione di revisione legale e determinazione del relativo compenso;
  - e) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;
  - f) modifiche dello statuto;
  - g) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - h) approvazione del budget;
  - i) acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel budget;
  - j) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00;

- k) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di finanziamento passivi, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00,
  - l) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita o dell'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
  - m) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
  - n) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel budget;
  - o) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio e/o modificazione degli stessi.
- 11.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
- 11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, tranne nei casi previsti dal comma seguente.
- a) Ai sensi dell'art.2468 del codice civile ai singoli soci,

#### **Art.12 - Assemblea dei soci - convocazione**

- 12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio del Comune di Cesenatico.
- 12.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.
- 12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dai libri sociali, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
- 12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
- 12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Art.13 - Assemblea dei soci - intervento in assemblea**

- 13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese.
- 13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

- 13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altra soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della società.
- 13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al presidente dell' assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art.14 - Presidenza e verbalizzazione**

- 14.1 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal vice-presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.
- 14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.
- 14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
- 14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

#### **Art.15 - Decisioni dei soci - quorum**

- 15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente.

#### **Art.16 - Amministrazione della società**

- 16.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di undici membri.
- 16.2 Gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica massimo tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dello loro carica.

- 16.3 Ai sensi dell'art. 2468 del cod. civ. al Comune di Cesenatico è riservata la nomina e revoca diretta di numero cinque amministratori.
- 16.4 I soci determinano la forma dell'organo amministrativo.
- 16.5 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.
- 16.6 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.
- 16.7 Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.
- 16.8 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art.2390 C.C., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.
- 16.9 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art.11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.
- 16.10 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

#### **Art.17 - Funzionamento del consiglio di amministrazione**

- 17.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.
- 17.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 17.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
- 17.4 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
- 17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
- 17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 17.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio del Comune di Cesenatico.
- 17.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
- 17.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 17.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati.
- 17.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.
- 17.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente.
- 17.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni per singole categorie di atti a uno o più dei suoi membri, compreso il presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art.2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2475 del C.C. nonché le seguenti materie:
- a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget annuale, per importi superiori ad Euro 50.000,00;
  - b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00.

#### **Art.18 - Rappresentanza legale**

- 18.1 La rappresentanza legale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.
- 18.2 La rappresentanza legale della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Art.19 - Compensi degli amministratori**

- 19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.
- 19.2 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. L'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, demandando al consiglio di amministrazione la ripartizione dell'importo fra i vari consiglieri, in funzione delle rispettive deleghe.

#### **Art.20 - Controllo legale e controllo contabile**

- 20.1 Qualora non obbligatorio per legge, l'assemblea può nominare sia un singolo revisore che un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, al quale competono i compiti di controllo sia legale che contabile.
- 20.2 Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, il quale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed ha anche funzioni di controllo contabile.
- 20.3 Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell' adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
- 20.4 Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 20.5 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento e di esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si trova il presidente.
- 20.6 Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.
- 20.7 I soci, alla scadenza del mandato dell'organo che esercita il controllo contabile, possono derogare al disposto di legge e del presente statuto, sentito il collegio sindacale, attribuendo il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione (iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia), provvedendo mediante deliberazione assembleare alla loro nomina e alla determinazione del relativo compenso.

#### **Art.21 - bilancio preventivo**

- 21.1 La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;

- b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
  - c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 C.C.;
  - d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità;
- 21.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.
- 21.3 Il primo bilancio preventivo della società verrà predisposto con riferimento al terzo esercizio successivo a quello di iscrizione della società al Registro delle Imprese.
- 21.4 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

#### **Art.22 - Relazioni semestrali**

- 22.1 L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.
- 22.2 Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

#### **Art.23 - Esercizi sociali, bilancio e utili**

- 23.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.
- 23.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
- 23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
  - b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci.

#### **Art. 24 - Trasmissione degli atti ai soci**

- 24.1 L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

- 24.2 Ai sensi dell'art. 2468 del codice civile al Comune di Cesenatico è riconosciuto il diritto particolare di di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi dalla società e ricevere dall'organo amministrativo della società apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi dalla società.

#### **Art. 25 - Scioglimento e liquidazione**

- 26.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

#### **Art.26 Norme di rinvio**

- 26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile.